

dossier

XIX Legislatura

31 ottobre 2025

Delega al Governo per la
revisione del codice dei beni
culturali e del paesaggio in
materia di procedure di
autorizzazione paesaggistica

A.C. 2606



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Study](https://www.instagram.com/SR_Study)

Dossier n. 581



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 - ✉ st_ambiente@camera.it – ✕ [@CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

Progetti di legge n. 519

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	---

SCHEDA DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Finalità e principi generali</i>)	7
▪ Articolo 2 (<i>Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica</i>)	9
▪ Articolo 3 (<i>Disposizioni per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela</i>)	16

PREMESSA

Il disegno di legge A.S. n. 1372 (Marti e altri) è stato presentato in Senato il 5 febbraio 2025 e assegnato alle Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede referente il 25 febbraio 2025.

Il 26 marzo 2025 è stato avviato un ciclo di audizioni che si è concluso il 29 aprile, con l'[acquisizione di diversi documenti](#).

Nella [seduta n. 4 del 28 maggio 2025](#) è stato adottato un nuovo testo base depositato dai relatori ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno all'11 giugno. Il [nuovo testo](#) è stato quindi ulteriormente modificato con l'approvazione di alcuni emendamenti e il relativo esame in sede referente si è concluso il 5 agosto 2025. Nella [seduta n. 342 del 17 settembre 2025](#), l'Aula del Senato ha approvato il [provvedimento](#) senza modifiche. Nel corso dell'esame, l'Assemblea del Senato ha inoltre accolto tre ordini del giorno all'art. 2, che, in sintesi, impegnano il Governo a valutare: la devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle competenze sulla tutela del paesaggio, la valorizzazione dei piccoli comuni e borghi storici e la promozione delle aree interne, montane e periferiche.

Il 19 settembre 2025, l'[A.C. 2606](#), nel testo approvato dal Senato, è stato assegnato alla VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati in sede referente.

Schede di lettura

Articolo 1 (Finalità e principi generali)

L'**articolo 1**, costituito da un solo comma, stabilisce che il provvedimento in esame è volto alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.

L'**articolo 1**, costituito da un solo comma, stabilisce che il provvedimento in esame è volto alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004, al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.

• *La giurisprudenza costituzionale in materia di tutela paesaggistica*

La tutela del paesaggio rientra nella **competenza legislativa esclusiva dello Stato** in materia di **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali** (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre profili connessi come il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali sono oggetto di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. La Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di due ambiti di tutela distinti, da coordinare ma da tenere separati: ne discende la separatezza tra pianificazione urbanistica-territoriale e tutela paesaggistica, prevalendo l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica sulle altre. In virtù di ciò, le norme statali fondamentali sulla tutela del paesaggio (come quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 42/2004) operano quale limite alla legislazione regionale.

Nel processo interpretativo di ricostruzione del concetto di ambiente operato dalla giurisprudenza costituzionale, **paesaggio e ambiente hanno spesso finito per sovrapporsi**. La Corte, in particolare, ha affermato che la disciplina sulla protezione del paesaggio “rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente» (sentenza n. 246 del 2017)” e che il bene ambientale “ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale” (sentenza n. 66 del 2018, richiamata dalla sentenza n. 106 del 2022). Questo è stato poi confermato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha inserito nell'articolo 9 della Costituzione (che già recava il principio

della tutela del paesaggio) la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni.

Con riferimento specifico alla tutela paesaggistica, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 182 del 2006 e, più di recente, sentenza n. 45 del 2022) ha delineato il sistema delle competenze quale **livello uniforme di tutela del paesaggio non derogabile dalle Regioni**, nell'ambito di una materia a legislazione esclusiva statale ex art. 117 della Costituzione, ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali. Di rilievo, inoltre, il principio, ribadito da ultimo dalla sentenza n. 251 del 2022, secondo cui in caso di mancanza di un piano paesaggistico approvato secondo il modello della co-pianificazione tra Stato e regioni previsto dal Codice dei beni culturali, l'azione del legislatore regionale debba essere orientata ad una maggior cautela.

Sotto altro profilo, vi è uno stretto **rapporto gerarchico tra la pianificazione paesaggistica e gli altri strumenti di pianificazione territoriale**. Il Codice dei beni culturali (art. 145, comma 3) sancisce espressamente il principio di prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici su quelle dei piani urbanistici ed ogni altro piano territoriale (inclusi piani di settore, piani delle aree protette, etc.). La Corte costituzionale ha più volte dato attuazione a questo principio, dichiarando incostituzionali leggi regionali che violavano le prescrizioni dei piani paesaggistici o ne attenuavano la forza vincolante (da ultimo sent. n. 261/2021)

Infine, con riferimento al **silenzio assenso nel procedimento di autorizzazione paesaggistica**, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime leggi regionali che avevano introdotto forme di silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, restando escluso l'assenso finale tacito e dovendo semmai l'inerzia essere ovviata tramite poteri sostitutivi, in linea con l'art. 146, comma 10, del codice (da ultimo **sent. n. 160/2021**). La vigente normativa statale (art. 146 del d.lgs. 42/2004 e art. 20, comma 4, della L. 241/1990) esclude, infatti, espressamente che il provvedimento conclusivo di autorizzazione paesaggistica possa formarsi per silenzio in materie implicanti tutela di interessi sensibili (come ambiente e paesaggio).

Articolo 2

(Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica)

L'**articolo 2, comma 1**, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica. Il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Il **comma 3** disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, con i quali, ai sensi del **comma 4**, si deve altresì provvedere, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del citato codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi. Il **comma 5** disciplina la procedura di adozione degli eventuali decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti. Il **comma 6** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Comma 1 - Conferimento, oggetto e termine per l'esercizio della delega

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

Comma 2 - Principi e criteri direttivi

Il **comma 2** stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire, al fine di superare incertezze applicative, il **coordinamento normativo con la legge in materia di procedimento amministrativo** e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990), **anche con riferimento al silenzio assenso** nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, secondo quanto disposto dall'articolo 17-bis della citata legge n. 241 del 1990;

L'articolo 146, comma 5, primo periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1¹, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5². Il medesimo comma 5 stabilisce che il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Per quanto riguarda gli orientamenti giurisprudenziali in materia di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si veda il punto 11.1 di Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836, in cui si osserva che “occorre premettere che il collegio condivide il tradizionale orientamento giurisprudenziale espresso da questa sezione in materia di autorizzazione paesaggistica e con particolare riferimento alla casistica relativa al silenzio assenso, al parere tardivo, all'ambito delle valutazioni da parte della Soprintendenza (limitatamente agli aspetti paesaggistici e archeologici), ai rapporti coi titoli edilizi, alla tutela delle identità tradizionali e culturali delle popolazioni locali (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 563 del 2022, n. 181 del 2022, n. 941 del 2021, n. 4765 del 2020, n. 3170 del 2020), in forza dei quali: a) il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell'ambito di quella sequenza di atti ed attività preordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Le valutazioni espresse sono finalizzate, dunque, all'apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si consolideranno, all'esito del procedimento, nel provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica; b) nonostante il decorso del termine per l'espressione del parere vincolante ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004 da parte della Soprintendenza, non può escludersi in radice

¹ Il richiamato comma 1 prevede che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

² Il comma 4 prevede che il piano paesaggistico può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146. Il comma 5 subordina l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.

la possibilità per l'organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, fermo restando che, nei casi in cui vi sia stato il superamento del termine, il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione deputata all'adozione dell'atto autorizzatorio finale (cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, n. 2136 del 27 aprile 2015; n. 4927 del 28 ottobre 2015; in termini da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2021, n. 941); c) nel procedimento in cui la Soprintendenza reca le proprie valutazioni di compatibilità paesaggistica, la stessa può formulare le valutazioni di merito, di cui deve tenere conto l'autorità competente ad emanare il provvedimento finale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 1903; Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4466; Sez. VI 15 maggio 2017, n. 2262; Sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5844; Sez. VI, 4 giugno 2015, n. 2751).

In particolare sul tema del silenzio assenso, nella procedura semplificata (ex art. 11, comma 9, del D.P.R. 31/2017) è espressamente previsto il silenzio-assenso endoprocedimentale sul parere vincolante del Soprintendente, mentre per la procedura ordinaria Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 2 ottobre 2023, n. 8610 qualifica il parere vincolante come atto co-decisorio di un procedimento pluri-strutturato e, quindi, ammette l'operatività dell'art. 17-*bis* della L. n. 241/1990: decorso il termine, l'assenso si intende acquisito con riguardo al parere, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione competente di adottare l'atto conclusivo espresso.

Si ricorda che l'articolo 17-*bis* della citata legge n. 241 del 1990, al comma 1, prevede che, nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. Ai sensi del comma 2, decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso

all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. Il comma 3 prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorso i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In base al comma 4, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

- b) assicurare, al fine di superare incertezze applicative, un **migliore coordinamento normativo** del codice dei beni culturali e del paesaggio **con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia** (D.P.R. n. 380/2001);
- c) prevedere che gli **interventi di lieve entità**, come definiti dall'Allegato B al regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (D.P.R. n. 31/2017), **non siano sottoposti a parere della Soprintendenza** e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio e qualora siano previste specifiche prescrizioni d'uso;

L'articolo 3 del citato D.P.R. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) assoggetta al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II dello stesso D.P.R. gli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'[Allegato B](#).

- d) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a **infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale** previste dall'articolo 39 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), il parere spetti alla competente direzione generale del Ministero della cultura;

L'articolo 39 del codice dei contratti pubblici (come da ultimo modificato dal d. lgs. 209/2024, cd. decreto correttivo) disciplina, ai sensi del comma 1, le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture

strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione. Ai sensi del comma 2, il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti. Il comma 3 prevede che l'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)", con l'indicazione: a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture; b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; d) del cronoprogramma di realizzazione.

Il documento "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica" rappresenta l'Allegato infrastrutture al Documento di finanza pubblica 2025 (attualmente previsto all'art. 10-bis della legge n. 196/2009, in attesa della riforma della normativa nazionale di contabilità pubblica) e fornisce le linee di indirizzo per lo sviluppo degli investimenti infrastrutturali di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con il quadro programmatico europeo e contiene la ricognizione dei principali interventi in corso e programmati, con l'aggiornamento dei costi, delle risorse disponibili e dei fabbisogni residui.

e) individuare le **tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico**, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell'identità originaria delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o paesaggistica, **alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata**, nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione;

La citata disposizione costituzionale stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al [dossier](#) predisposto sull'A.C. 3156-B, poi divenuto legge costituzionale n. 1/2022, la quale ha aggiunto l'attuale terzo comma all'articolo 9 della Costituzione.

f) prevedere ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad **attività di carattere stagionale e**

ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata;

- g) prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, **ulteriori forme di coordinamento** volte ad assicurare la **redazione, l'aggiornamento periodico e l'effettiva attuazione dei piani paesaggistici**, in conformità anche a quanto previsto dall'[art. 15 della L. n. 241/1990](#) (il cui comma 1 attribuisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune).

Commi 3, 4 e 5 – Procedura di adozione dei decreti legislativi e dei decreti correttivi e integrativi

Il **comma 3** prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto, per i profili di competenza, con l'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del **parere da parte delle Commissioni parlamentari** competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

Il **comma 4** dispone che con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.

Il **comma 5** stabilisce che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dall'articolo in esame, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti **disposizioni correttive e integrative** dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.

Comma 6 – Clausola d’invarianza finanziaria

Il **comma 6** reca la clausola d’invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Disposizioni per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela)

L'**articolo 3**, costituito da un solo comma, prevede l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, da parte del Ministero della cultura, delle linee guida per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all'efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all'atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera.

L'**articolo 3** prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), adotti **linee guida per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale**, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all'efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all'atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera, di cui all'articolo 106, comma 2-bis, del medesimo codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 3, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio (come modificato dall'art. 46, comma 5, lett. a), del D.L. 13/2023) prevede che l'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura.

L'articolo 106, comma 2-bis, del medesimo codice subordina la concessione in uso dei beni non in consegna al Ministero della cultura all'autorizzazione del medesimo Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

